



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29211 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████.
██████████ lo studio dell'avv. Federico Comba, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione;

OPPONENTE

E

ITACAPITAL S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ██████████ ed ██████████ con studio in ██████████ (SP) alla ██████████ giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa ██████████ del 28 maggio 2020, Rep. ██████████ e Racc. n. ██████████ allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in ██████████
██████████, 1 ██████████ - ██████████ (SP):

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI: come da atti e verbale del 16/12/2024.

In decisione all'udienza in data 16/12/2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, **ITACAPITAL S.r.l.**, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Roma decreto ingiuntivo n. 3497/2022 emesso il 03/03/2022 nel procedimento con R.G. 3780/2022, con il quale si ingiunge di pagare a [REDACTED]

[REDACTED], la somma di € 23.330,81, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.

Il credito dedotto riguarda quanto ancora dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 319111135, datato 17/03/2010, stipulato tra la resistente [REDACTED] e la Findomestic, per un importo totale dovuto di euro € 30.300,00 da pagare in 84 rate mensili.

La società Italcapital a.r.l. ha agito in qualità di cessionaria di suddetto credito, a seguito di cessione stipulata con Banca Ifis, a sua volta cessionaria nei confronti di Findomestic.

La parte ingiunta ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. L'opponente ha eccepito sia il difetto di titolarità in capo a Italcapital s.r.l. in relazione al credito azionato in via monitoria, sia l'inesistenza del finanziamento per mancato perfezionamento del contratto e/o per mancata erogazione.

Costituitasi in giudizio, la Italcapital s.r.l., contestando le deduzioni avversarie, ha chiesto di respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento della diversa, maggiore o minore somma risultante dall'attività istruttoria, oltre alla refusione delle spese e compensi di lite.

Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 07/12/2022, è stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché la richiesta di termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. E' stato concesso alle parti il termine 183 sesto comma c.p.c.

All'udienza del 16/12/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

L'opposizione è fondata.

Va accolta l'eccezione del difetto di titolarità in relazione al credito azionato in fase monitoria.

Se è vero che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria sia dal notificare la cessione al debitore sia dal produrre il contratto di cessione, occorre però dimostrare che la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa.

È utile a questo punto richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in*



virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).

L'unico documento prodotto è l'avviso ex art. 58 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/2/2017, che riguarda la cessione in blocco da Banca Ifis S.p.A. a Itacapital S.r.l.

In questo atto, come oggetto di cessione da Banca Ifis S.p.A. a Itacapital S.r.l., sono menzionati vari crediti acquistati da Banca Ifis S.p.A. tra i quali anche quelli acquistati mediante contratti di cessione stipulati con FINDOMESTIC BANCA il 13/05/2008, l'11/07/2008, il 30/03/2015, il 25/06/2015, il 25/09/2015, l'11/12/2015;

Su questo passaggio della titolarità del credito si deve evidenziare una totale carenza probatoria.

Non è prodotto né il contratto di cessione dei crediti in blocco da FINDOMESTIC a Banca Ifis S.p.A. né l'avviso di cessione, ex art. 58 TUB, da cui risulti possibile rilevare specificamente, o anche genericamente, l'inclusione del credito vantato verso l'opponente

L'elenco prodotto dalla società opposta Itacapital S.r.l. come "lista crediti ceduti Itacapital Banca Ifis" (doc. 8 fascicolo monitorio) è privo di qualunque valore probatorio, rappresentando un mero elenco non sottoscritto di nominativi e restando ignoto il contesto dello stesso, e in particolare l'atto al quale fu eventualmente allegato.

Ne deriva che, anche volendo ritenere sufficientemente provato il trasferimento del credito da Banca Ifis S.p.A. a Itacapital S.r.l., altrettanto non può dirsi per il primo passaggio, ossia quello da Findomestic a Banca Ifis S.p.A.

Pur volendo considerare il solo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta, non sarebbe possibile affermare che il credito verso l'opponente facesse parte della cessione da Findomestic a Banca Ifis S.p.A., poiché non è noto in base a quale contratto, e in quale data, Findomestic avesse ceduto lo specifico credito a Banca Ifis S.p.A.

Il difetto di prova del primo trasferimento si riverbera automaticamente sul secondo, e ciò determina l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo a Itacapital S.r.l., del credito azionato.



Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto.

Le ulteriori domande restano assorbite, poiché il difetto di titolarità attiva del rapporto è motivo da solo sufficiente a fondare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettando l'opposizione, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoco il decreto ingiuntivo n. 3497/2022 emesso il 03/03/2022 dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio con R.G. 3780/2022;
- condanna ITALCAPITAL s.r.l., alla rifusione, in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Roma, 10/03/2025

Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari

